

TI_GERICHTE 12.1998.103 vom 30. September 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.103

FR: TI_GERICHTE 12.1998.103 du 30 septembre 1998

IT: TI_GERICHTE 12.1998.103 del 30 settembre 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

La prima censura dell'appellante concerne la decisione pretorile di ritenere provata l'esistenza di un impegno da parte sua al pagamento di fr. 10'000.-- a valere sul debito per oneri condominiali del suo ex locatore _____.

E. 1.1

Il primo argomento a questo proposito riguarda l'asserita inaffidabilità dei testi che hanno deposto per l'esistenza del consenso del convenuto al pagamento di fr. 10'000.--, essendo due di essi dipendenti della _____ estensori dell'atto introduttivo di causa, ed essendo il terzo un condomino dello stabile.

E. 1.1.1

Questa Camera ha già avuto modo di stabilire che il solo fatto che un teste sia dipendente di una parte non permette ancora, in assenza di elementi di sospetto scaturenti dalla deposizione -segnatamente della grave discordanza del suo contenuto al cospetto degli elementi di fatto desumibili da altre prove- di dubitare della sua indipendenza e pertanto dell'attendibilità della testimonianza (II CCA 29 febbraio 1996 in re O. SA/F. e riferimenti; Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 90, n. 19). Nel caso di specie, oltre a non essere i testi _____ dipendenti dell'attrice, ma solo della società incaricata dell'amministrazione del condominio -il che attenua evidentemente quel legame in cui il convenuto, a torto, ravvisa il fondamento dei propri dubbi-, è addirittura pacifico, stante il silenzio dello stesso convenuto, che non vi è alcun elemento di contrasto tra le risultanze delle deposizioni ed altri elementi di causa, eccezion fatta per la diversa ma (quella sì) interessata opinione del convenuto. Non potendosi desumere alcunché dal fatto che i testi, nell'esecuzione delle proprie mansioni di incaricati della gestione del condominio in esame, abbiano firmato l'atto introduttivo di causa -capita del resto abitualmente anche agli avvocati di citare se stessi come testi nelle cause da loro condotte (Cocchi/Trezzini , opera citata, ad art. 228, n. 6)-, le riserve del convenuto circa l'attendibilità dei due predetti testimoni possono tranquillamente essere superate.

E. 1.1.2

Di analogo tenore, e quindi parimenti infondati, sono i sospetti che il convenuto esprime all'indirizzo del teste avv. _____, proprietario di un appartamento del condominio _____ che sarebbe "parte molto interessata", mentre addirittura ingiuriosa nei riguardi del primo Giudice -e la violazione dell'art. 68 CPC viene qui formalmente rilevata-

è l'insinuazione secondo cui "solo la compiacenza del Pretore permette che egli si dichiari disinteressato all'esito della lite" (appello, punto 2, pag. 7). E' bene rammentare al convenuto che l'indiretto interesse economico di un condomino all'esito della lite avente per parte la comunione dei comproprietari, e perciò non lui medesimo, non è superiore, ed è direttamente paragonabile, a quello che può avere un azionista di minoranza nella causa riguardante la società anonima della quale possiede una partecipazione, ma della quale non è organo e con la quale non si identifica, così che la possibilità per lui di deporre come teste, e dichiararsi indifferente all'esito della lite, è del tutto pacifica (II CCA 14 marzo 1996 in re A./C.). In assenza di altre e più qualificanti censure sulla pretesa inattendibilità della deposizione, ne deve conseguire la sua rilevanza ai fini del giudizio.

E. 1.2

Quo al contenuto materiale delle deposizioni contestate, il convenuto invece di tacciare il Pretore di compiacenza avrebbe fatto meglio a rilevare che il teste avv. _____ in merito all'asserito accordo di assunzione del debito si limita a riferire quanto ha appreso da terze persone ("Vi sono stati dei contatti che tra queste parti che mi sono stati riferiti da entrambi....si trattava di un accordo verbale che mi è stato confermato sia dall'_____ che dalla _____"), il che, per invalsa giurisprudenza, priva la sua deposizione di ogni efficacia probatoria (da ultimo: II CCA 8 settembre 1998 in re H. AG/C.). Le deposizioni _____ costituiscono invece la prova del fatto che il convenuto, contrariamente a quanto da lui sostenuto, ha effettivamente dichiarato di volersi assumere, limitatamente ai fr. 10'000.-- a cui esso è stato ricondotto, il debito per oneri condominiali di _____, mentre è irrilevante la questione a sapere se egli abbia voluto assumere il debito cumulativamente con il precedente debitore o se invece con tale assunzione abbia voluto liberarlo, non mutando nelle due ipotesi l'obbligo al pagamento del resistente. Ed in effetti il convenuto nel proprio gravame non può negare che questi testi, sulla base di personali constatazioni, abbiano concordemente deposto in questi termini, ma per inficiare la portata delle loro dichiarazioni egli obietta che essi non avrebbero spiegato quando l'accordo si sarebbe perfezionato, né avrebbero precisato il motivo per il quale egli avrebbe voluto assumersi un impegno di pagamento, né ancora se egli era consapevole di non avere alcun obbligo legale all'assunzione di quel debito (appello, pag. 7 e 8). L'obiezione è nel complesso inconsistente. A prescindere dal fatto che il teste _____ indica con esattezza dove e quando l'accordo si è perfezionato (il 3 maggio 1995 alle 10.00 negli uffici del convenuto), il convenuto dimentica che il teste in udienza non rilascia una dichiarazione, ma risponde alle domande che gli vengono formulate, e che pertanto il suo silenzio su determinati aspetti di un avvenimento non significa che la deposizione non è attendibile, ma che la parte che aveva interesse all'accertamento di quei particolari ha ommesso di formulare le corrispondenti domande.

E. 1.3

Il convenuto adduce inoltre che le prove documentali dimostrerebbero il mancato perfezionamento dell'accordo di assunzione del debito (punto 3.1, pag. 7), ma l'argomentazione è fuorviante: vero è semmai che l'accordo non risulta in forma documentale, ma è invece stata dimostrata la sua sussistenza in forma orale, dal che è irrilevante l'accenno a documenti che sarebbero stati manipolati, non essendo gli stessi rilevanti ai fini del giudizio.

E. 2

Per il caso, verificatosi, in cui si debba ammettere l'esistenza del consenso del convenuto all'assunzione del debito, il convenuto adduce che la sua volontà sarebbe viziata da errore essenziale ai sensi dell'art. 23 CO per il motivo che egli avrebbe inteso assumere solo l'impegno di pagamento di una somma da lui dovuta, il che non era invece il caso nella fattispecie (appello, punto 4, pag. 10). L'argomentazione è infondata e contraddittoria: se infatti si fosse trattato di un debito del convenuto, non vi sarebbe stato alcun bisogno del suo consenso alla sua assunzione, né di conseguenza un'assunzione di debito gli sarebbe stata prospettata; vero è invece che l'assunzione di debito -cumulativa od esclusiva- riguarda sempre per sua stessa natura un'obbligazione della quale non si è già debitori, così che è manifesto che il preteso errore del convenuto, quand'anche vi fosse stato, sarebbe ben lungi dall'essere essenziale, ma sarebbe in sostanza un poco comprensibile errore sui motivi, in forza del quale il convenuto non potrebbe comunque sottrarsi all'obbligo validamente assunto (art. 24 cpv. 2 CO). Ne segue, ai sensi dei considerandi, la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG DICHIARA E PRONUNCIA I. L'appello 27 aprile 1998 di _____ è respinto. II. E' intersecata la frase "Di conseguenza parte molto interessata e solo la compiacenza del Pretore permette che egli si dichiari disinteressato all'esito della lite" a pagina 7 dell'appello. III. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 500.-- b) spese fr. 50.-- T o t a l e fr. 550.-- già anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'attrice fr. 700.-- per ripetibili di appello. IV. Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.